www.osservatoriopenale.it

Ritenuto in fatto

1.Con decreto reso il 7 febbraio 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia dichiarava inammissibile l'istanza, proposta dal detenuto [redacted] al fine di ottenere la costituzione di una sezione per i condannati dissociati da sodalizi di stampo mafioso, sottoposti al regime detentivo differenziato, oppure il proprio trasferimento presso tale reparto.

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente, chiedendone l'annullamento: secondo il ricorrente il Magistrato di Sorveglianza avrebbe dovuto esaminare nel merito la propria richiesta, già inutilmente rivolta al competente D.A.P. del Ministero della Giustizia, ed impartire un ordine a tale organismo perché esaminasse l'istanza, oppure alla Direzione dell'istituto penitenziario nel quale era recluso per la costituzione della sezione specifica per detenuti dissociati non collaboratori di giustizia, misura che agevolerebbe la presa di distanza dal fenomeno criminale dell'associazionismo di stampo mafioso.

Considerato in diritto

L'impugnazione è inammissibile.

1.Il ricorrente si è limitato a ribadire le stesse richieste ed argomentazioni già sottoposte al Magistrato di Sorveglianza senza confrontarsi con la specifica "ratio decidendi" del provvedimento impugnato, ossia col profilo della competenza a provvedere sulla sua richiesta.

1.1 Al riguardo del tutto correttamente il giudice di merito ha rilevato che quello richiesto costituisce provvedimento estraneo all'ambito della competenza dell'autorità giudiziaria, perché riguardante l'assegnazione e la distribuzione dei detenuti all'interno degli istituti carcerari, spettante ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge nr. 354 del 1975 all'Amministrazione penitenziaria nell'esercizio dei poteri di organizzazione dei luoghi dedicati all'espiazione della pena e della regolamentazione della vita al loro interno; tale attività di raggruppamento e la stessa individuazione delle sezioni va condotta in funzione delle caratteristiche comuni del percorso trattamentale rieducativo dei detenuti alla luce della loro pericolosità e delle esigenze di salvaguardia della sicurezza interna.

1.2 Inoltre, deve escludersi che le decisioni riguardanti l'assegnazione del detenuto ad una determinata sezione, se non eccedenti la funzione loro propria, ne violino i diritti soggettivi per la loro natura giuridica di atto amministrativo discrezionale, assunto per ragioni di organizzazione e corretto funzionamento degli istituti carcerari, quindi insuscettibili di sindacato giurisdizionale da parte del giudice

investito del reclamo dell'interessato e di ricorso per cassazione contro la reiezione del reclamo stesso (Cass., sez. 7, ord. n. 6152 del 15/10/2013, Abbruzzese, rv. 257888; sez. 7, ord. n. 20868 del 15/10/2013, Cesarano, rv. 259687; sez. 1, n. 39974 del 16/10/2008, Bidognetti, rv. 241563).

1.3 Né a differenti conclusioni può pervenirsi in considerazione dei poteri di vigilanza, conferiti dall'art. 69, comma quinto, ord. pen., alla magistratura di sorveglianza, perché diretti a verificare le concrete condizioni di detenzione e l'eventuale violazione per effetto di tali condizioni delle prescrizioni imposte dalla legislazione nazionale e comunitaria a protezione dei diritti fondamentali dei detenuti sino a poter impartire disposizioni per la rimozione di situazioni illegali eventualmente riscontrate. Nel caso di specie il ricorrente non lamenta la compressione dei propri diritti fondamentali sotto alcun profilo, ma prospetta una soluzione, considerata più opportuna, "giusta" e meglio rispondente alla condizione personale di chi sia stato già affiliato ad organizzazione di stampo mafioso ed allo stato si sia dissociato, quale modello organizzativo alternativo a quello adottato: non sussistono dunque i presupposti per invocare l'intervento del magistrato adito in sede di reclamo, nemmeno a fronte del mancato intervento di alcuna risposta da parte del D.A.P. del Ministero.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equa di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.